



**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO VETERINARIO
E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3839005

E-mail: PrevenzioneVeterinaria@ats-brescia.it

ORDINANZA N. 41

Brescia, 31/10/2024

OGGETTO: Focolai di Blue Tongue sierotipo 8 (BTV 8) – Revoca provvedimenti di Polizia Veterinaria

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
DOTT. CLAUDIO MONACI

Visti:

- la L.R. 30 dicembre 2009 nr. 33: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 833/78 di istituzione del S.S.N.;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e in particolare le condizioni per la movimentazione degli animali;
- il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, che categorizza la febbre catarrale degli ovini come malattia di categoria C, D ed E;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e in particolare l'articolo 9 e l'articolo 42;
- il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

- l'Ordinanza n. 33 del 7/10/2024 di questa ATS di Brescia con la quale sono state adottate misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia;
- il Decreto D.G. n. 475 di ATS di Brescia del 12/08/2022 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.XI/6809 del 02/08/2022;

PRESO ATTO che con nota Protocollo G1.2024.0040724 del 30/10/2024 (protocollo ATS Brescia n. 105089 del 30/10/2024) ad oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo BTV-8 – Movimentazioni tra territori del nord Italia con pari status sanitario" Regione Lombardia ha riconosciuto l'intero territorio regionale come territorio con circolazione virale per BTV8, oltre che per BTV1 e BTV4 e ha disposto, a decorrere dal 1 novembre 2024, la libera circolazione degli animali tra Regioni di pari stato sanitario per BT, ad esclusione dei capi con positività per BTV8 a PCR provenienti da focolai, di fatto revocando le misure di restrizione precedentemente disposte in Area a Circolazione Virale

ORDINA

la revoca delle misure disposte con Ordinanza N. 33 del 07/10/2024 di questa ATS di Brescia.

La presente Ordinanza, che entra in vigore a far data **dal 01/11/2024**, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori degli allevamenti di bovini e caprini coinvolti a cura dei Distretti competenti.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
del DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Dott. Claudio Monaci